

Associazione Culturale
LINEA DI CONFINE PER LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita, con sede legale a Rubiera, nei locali della Corte Ospitale, Via per Fontana (Rubiera – RE), l'Associazione denominata "LINEA DI CONFINE PER LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA", in breve "LINEA DI CONFINE".

Essa svolge la propria attività principalmente nel territorio dei soci aderenti, ovvero in altre località, in Italia e/o all'estero, quando ritenuto necessario per conseguire le finalità di cui all'art. 2".

L'associazione potrà evidenziare, nelle proprie manifestazioni, i soci aderenti.

La premessa costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 2 Finalità

Le finalità dell'associazione, che non ha scopo di lucro, sono:

- promuovere e diffondere le migliori conoscenze e lo sviluppo della fotografia contemporanea e dei "nuovi media", in relazione alla rappresentazione del territorio attraverso l'uso della fotografia contemporanea, del video e dell'immagine digitale;
- conservare, catalogare e valorizzare il proprio patrimonio fotografico e di immagini e diffonderne la conoscenza, sia su supporti cartacei che digitali, sia tramite la rete "Internet", sia con iniziative espositive;
- promuovere ed organizzare ricerche fotografiche e video sul territorio, al fine di documentarne le trasformazioni e le emergenze, in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituzioni culturali, Enti nazionali ed esteri;
- organizzare incontri, seminari e convegni di studio, direttamente o in accordo con terzi;
- predisporre e realizzare, in collaborazione con Enti pubblici e con scuole di ogni ordine e grado, corsi di aggiornamento sull'immagine fotografica e video, rivolti a ragazzi ed adulti, a insegnanti della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori;
- predisporre e realizzare corsi per la formazione professionale di livello superiore, in collaborazione con le istituzioni preposte, per coloro che vogliono operare nell'ambito della fotografia e dei "nuovi media", in relazione alla rappresentazione del territorio e dei beni culturali e naturali;
- organizzare stage e missioni di studio e ricerca, in Italia ed all'estero, sui temi della fotografia contemporanea;
- bandire concorsi per borse di studio e premi sui temi della fotografia contemporanea;
- dar vita ad un centro permanente di studi e documentazione, con annessa biblioteca specializzata, anche in collaborazione con altri centri e banche dati;
- realizzare pubblicazioni, in forma cartacea e/o elettronica, sulle ricerche fotografiche realizzate sul territorio e sugli studi e le esperienze compiute, ed editarle in proprio e/o in collaborazione con terzi;
- svolgere ogni qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sopra sintetizzati.

Art. 3 Soci

Possono far parte come soci enti pubblici, persone fisiche e giuridiche private, associazioni e consorzi costituiti tra più soggetti di diritto pubblico o di diritto privato, purché condividano le finalità di cui all'art. 2 e versano la quota associativa annuale, così come determinata al successivo art. 11.

L'ammissione è deliberata dall'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

I soci che siano enti pubblici territoriali dovranno essere sempre in numero superiore ai soggetti di diritto privato.

Prima dell'ammissione di soci privati, perché possa essere disposta, l'assemblea dovrà verificare la permanenza della maggioranza dei soci pubblici;

Art. 4 Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalla dotazione disposta dai soci fondatori in sede di costituzione e, quindi, dai seguenti beni:

- dalle somme donate dai soci fondatori, nelle seguenti entità: 1) Comune di Rubiera: £. 6.500.000; 2) Comune di Boretto : £ 500.000; 3) Comune di Carpi: £. 500.000; 4) Comune di Correggio: £. 500.000; 5) Comune di Luzzara: £. 500.000; 6) Comune di Scandiano: £. 500.000; 7) Consorzio di gestione del Parco fluviale del Secchia: £. 500.000; 8) Comune di Fiorano: £ 500.000;
- per la somma complessiva di £. 10.000.000.

La diversa entità del patrimonio iniziale versato da ciascun socio non comporta una diversa valutazione, ai fini del diritto di voto, dei soci medesimi, che avranno tutti, dunque, pari diritto di voto.

Art. 5 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio d'amministrazione;
- il presidente;
- il comitato scientifico e il direttore;
- il revisore unico.

Art. 6 Assemblea

L'assemblea è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun socio e delle persone fisiche socie.

L'assemblea:

- ammette soci secondo quanto previsto dall'art. 3;
- nomina il consiglio d'amministrazione, il presidente, il vice-presidente del consiglio d'amministrazione ed il revisore unico;
- delibera in merito ad ogni modifica statutaria;
- determina il compenso del Presidente, del Vicepresidente, degli altri Consiglieri del C.d.A e dei membri del Comitato Scientifico, compreso il Direttore;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale, definendo in sede di approvazione del bilancio preventivo la quota di contribuzione da corrispondere da ogni associato;
- approva gli indirizzi programmatici culturali pluriennali.

L'assemblea elegge il proprio Presidente tra i soci che concorrono alla costituzione del patrimonio sociale.

L'Assemblea deve essere convocata dal proprio Presidente almeno due volte l'anno, per l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo.

Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, secondo quanto disposto agli art. 3 e 4, e le determinazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto nei seguenti due casi:

- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per escludere soci.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre membri, appartenenti e non all'Assemblea, compreso il Presidente ed il Vicepresidente, nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo dell'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

1. propone, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
2. formula ed approva gli indirizzi programmatici culturali pluriennali da sottoporre all'Assemblea;
3. nomina il Direttore e il Comitato Scientifico stabilendo la durata dell'incarico, l'emolumento e le condizioni contrattuali;
4. approva, su proposta del Direttore, il programma culturale annuale;
5. approva la pianta organica del personale;
6. delibera le assunzioni ed il trattamento giuridico ed economico del personale;
7. approva i contratti con il personale artistico, gli incarichi e le consulenze, nonché le convenzioni con gli altri organismi;
8. delibera l'assunzione degli impegni di spesa e la gestione del patrimonio;

9. delibera il regolamento di funzionamento dell'Ente;
10. delibera il conferimento di deleghe ai singoli consiglieri;
11. opera, insieme al Comitato Scientifico e al Direttore, per la realizzazione dei programmi culturali ed artistici, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio che lo sostituirà.

Nel caso in cui, nel corso di un esercizio, vengano meno non più di due consiglieri, il Consiglio continuerà ad operare con i consiglieri rimasti, fino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci, che provvederà a sostituire i consiglieri venuti meno.

Nel caso in cui i consiglieri venuti meno fossero più di due, ovvero venissero a mancare il Presidente ed il Vicepresidente, i consiglieri rimasti (ed in mancanza di loro il Revisore unico/consigliere anziano) dovranno informare immediatamente l'Assemblea, affinché si provveda alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

I consiglieri sono rieleggibili.

I consiglieri (compreso il Presidente ed il Vicepresidente) possono essere destituiti dall'Assemblea solo per giusta causa e dopo essere stati sentiti.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedano, in forma scritta e motivata, almeno tre consiglieri.

Il Consiglio deve essere convocato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, per telegramma o per telefono, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

La convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Tutte le determinazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte sui verbali redatti a cura del segretario nominato dal Consiglio stesso. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 Presidente del C.d.A.

Il Presidente è l'organo avente la rappresentanza dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone al Consiglio le direttive di funzionamento dell'ente, ne promuove l'attuazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, ha tutti i poteri ed i doveri attribuitigli dal presente statuto e dalla legge.

Il Presidente ha il potere di assumere impegni e di contrarre obbligazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può nominare procuratori anche al di fuori del Consiglio. Egli dovrà, comunque, darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Consiglio può delegare il Vicepresidente o un altro consigliere per il compimento di singoli atti o di singole attività. In tal caso il consigliere assume la qualità di consigliere delegato.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea dei soci, tra esperti nel campo della fotografia contemporanea o della Pubblica Amministrazione. Essi sono, ad ogni effetto, membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Presidente può, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, adottare motivate decisioni di competenza del Consiglio, sottoponendole alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Art. 9 Il Direttore e il Comitato Scientifico.

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra le persone estranee al Consiglio stesso e all'Assemblea ed è persona altamente qualificata nell'ambito dell'esperienza fotografica contemporanea.

Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Direttore:

1. ha il compito di coordinare l'attività del Comitato Scientifico e di redarre e proporre i programmi di attività di ricerca al Consiglio d'Amministrazione;
2. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'Amministrazione;
3. predispone il programma culturale pluriennale e annuale, nonché il programma finanziario preventivo da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione;
4. sovrintende alla realizzazione e alla gestione dei programmi d'attività,

Il Comitato Scientifico si compone di cinque persone, tra cui il Direttore, nominate dal Consiglio di Amministrazione tra persone (estrane al Consiglio stesso ed all'Assemblea), altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività inerenti la fotografia contemporanea.

Il Comitato Scientifico dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Comitato Scientifico, deve:

1. elaborare il programma annuale, sulla base degli indirizzi programmatici culturali formulati dal C.d'A. per le attività di ricerca sul territorio e di insegnamento;
2. provvedere alle proposte di incarico per le attività di ricerca e di insegnamento che si svolgono nell'ambito dell'Associazione, ivi comprese le attività seminariali, i corsi di lezioni e le attività in collaborazione con le altre istituzioni culturali italiane e straniere;
3. stabilire le graduatorie di merito per le assegnazioni delle borse di studio e dei premi banditi dalla associazione;
4. curare la pubblicazione dei lavori di maggior pregio e di dignità teorica e scientifica che concludono le ricerche svolte nell'ambito dell'Associazione;
5. provvedere alle misure necessarie per l'allargamento delle attività dell'Associazione, in coerenza con i suoi fini istituzionali.

Art. 10 Il Revisore unico dei Conti

Il Revisore unico è l'organo di controllo della gestione dell'ente.

Esso si compone di un membro, scelto tra persone iscritte all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il revisore resta in carica cinque anni e non può essere revocato dall'Assemblea dei soci se non per giusta causa e dopo essere stato sentito.

Esso è rieleggibile.

La retribuzione del Revisore è determinata dall'Assemblea dei soci al momento della nomina.

In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Revisore unico, si applicano gli artt. 2403, 2404, 2407 c.c.

Il revisore dei Conti può assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 11 Mezzi di gestione

Ai fabbisogni finanziari per il funzionamento dell'Associazione si provvede con:

- i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'istituto e qualsiasi altro reddito derivante dal patrimonio dell'ente;
 - le quote annuali dei soci, determinate, fino a diversa deliberazione dell'Assemblea, nelle seguenti entità:
 - Comune di Rubiera Euro 10.320,00; valutare se lasciare invariata la quota associativa del Comune di Rubiera;
 - Comune di Correggio Euro 250,00;
 - Comune di Boretto Euro 250,00;
 - Comune di Scandiano Euro 250,00;
 - Comune di Luzzara Euro 250,00;
 - Comune di Fiorano Modenese Euro 250,00;
 - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 250,00;
- per una somma totale di Euro 11.820,00;
- Gli interventi finanziari statali, regionali e degli altri enti locali;
 - Gli introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, sovvenzioni internazionali, coproduzioni, elargizioni, ecc.;
 - Qualsiasi altra erogazione e provento.

I soci dovranno provvedere al pagamento della quota annua delle spese di gestione entro il 15 Febbraio di ogni anno.

Art. 12 Esercizio finanziario – Bilancio

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario.

L'Associazione ha l'obbligo di conseguire il pareggio nell'arco di un biennio.

Qualora, scaduto il biennio, la situazione di deficit permanga nei sei mesi successivi, il Presidente deve informare, senza indugio, i soci ed il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente. Entro dieci giorni l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Diritto di recesso

Il recesso è consentito, previo preavviso da comunicare almeno tre mesi prima del 31/12 di ogni anno ed avrà effetto dal secondo successivo anno solare.

Art. 14 Esclusione dei soci morosi

I soci dovranno provvedere al pagamento delle quote annue delle spese di gestione, così come stabilito dall'art. 11.

Nell'ipotesi di ritardo, nonostante apposita diffida scritta ad adempiere, permanendo la situazione di morosità anche dopo ulteriore diffida ad adempiere, potrà essere disposta dall'Assemblea, a maggioranza dei soci non morosi, l'esclusione dall'Associazione del socio inadempiente, con risoluzione dei relativi rapporti ed attivazione di ogni azione necessaria al recupero di quanto dovuto dagli inadempienti.

L'esclusione, tuttavia, non darà diritto alla liquidazione della quota di spettanza sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 15 Personale dipendente

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente è di diritto privato.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, nel regolamento di esecuzione, all'inquadramento del personale dipendente e delle relative competenze, nel rispetto della normativa prevista dal Codice Civile, dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi. L'Associazione potrà servirsi della collaborazione del personale dipendente degli Enti soci dell'Associazione per l'organizzazione, presso le sedi degli Enti soci, di iniziative del programma annuale dell'Associazione.

Art. 16 Durata

La presente Associazione ha la durata di anni ventinove dalla data della legale costituzione.

Decorso tale periodo, con deliberazione dei competenti organi dei soci aderenti, l'Associazione può essere rinnovata per anni sei, ovvero per un periodo diverso, deciso, nella sua durata, dai soci aderenti. In caso di scioglimento, le eventuali residue attività patrimoniali saranno devolute secondo le decisioni che l'assemblea delibererà nel rispetto del principio della conservazione e della tutela, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di pubblico interesse.

Art. 18 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.